



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G.B.BASILE

Corso Campano 182 – 80014 Giugliano in Campania (NA)

Stel/fax 0818951434 – CF 80101540633

COD. MECC. Namm29400E

email: namm29400e@istruzione.it - www.smsbasile.it

SCUOLA MEDIA STATALE - "G.B. BASILE"-GIUGLIANO IN CAMPANIA
Prot. 0001047 del 08/03/2016
06-10 (Uscita)

Spett.le **dott. Stefano Galasso**
C.so Italia, 251
80010 Villaricca (NA)

Oggetto: Nomina del medico competente (D.L.81/08 art. 18, comma 1 lett. A).

Con la presente si formalizza la nomina del Medico Competente, avendone facoltà ai sensi del decreto in oggetto, artt. 18 comma 1 lett. A, nella persona del Dott. Stefano Galasso, specialista in Medicina del Lavoro, domiciliato C.so Italia 251 – 80010 - Villaricca (NA). La presente nomina ha durata annuale

Il Dott. Stefano Galasso si impegna ad adempiere ai seguenti obblighi del Medico Competente previsti dal D.L.81/08:

- Effettuare la **sorveglianza sanitaria** nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Istituire ed aggiornare per ogni lavoratore, una **cartella sanitaria e di rischio** da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale così come da procedura seguente.

Procedura per l'archiviazione della cartella sanitaria e di rischio

Per garantire la salvaguardia del segreto professionale le cartelle sanitarie e di rischio dei Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono conservate presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente (presso l'Azienda). Il Datore di Lavoro deve quindi organizzare spazi e metodi di custodia concordati col Medico Competente .

Si ritiene che questo obbligo sia assolto se le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate nell'ambulatorio/locale infermeria interni all'Azienda (se presenti) oppure in altro locale aziendale dichiarato nel D.V.R.

Sono possibili ovviamente altre modalità di custodia della documentazione sanitaria purchè venga chiaramente mantenuta la salvaguardia del segreto professionale ovvero il principio che l'accesso a suddetta documentazione deve essere possibile solo da parte del Medico Competente, dell'Autorità Giudiziaria e dell'Organo di Vigilanza.

- Esprimere i **giudizi di idoneità alla mansione specifica** al lavoro.
- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione dell'attuazione delle **misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori**.
- **Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno**
- Partecipare alla **programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori**.
- Partecipare alla **riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi** (nelle aziende, ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti) indetta almeno una volta l'anno dal datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Fornire **informazioni** ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti.
- **Informare** ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari.
- Collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del **servizio di pronto soccorso**.
- Collaborare all'**attività di formazione e informazione**.

Si autorizza fin da ora il predetto sanitario ad avvalersi della collaborazione dei medici specialisti che egli ritenga necessari.

IL MEDICO COMPETENTE
per accettazione

IL DATORE DI LAVORO
Dott. Prof. Giovanni Rispo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Giovanni Rispo